



Costituzione e sede

Art.1

È costituita un'associazione denominata: Volontariato per l'Assistenza Domiciliare (VADO), associazione per l'assistenza del paziente con dolore acuto e cronico e/o malnutrizione, per patologia traumatica, degenerativa, infettiva, da cancro, con sede sociale in L'Aquila, attualmente in via Antica Arischia, 185.

Scopo

Art.2

L'Associazione ha finalità umanitarie, non ha fine di lucro, è apartitica ed ha per scopo l'assistenza sul territorio del paziente affetto da dolore acuto, cronico e/o da malnutrizione, in pazienti impossibilitati ad accedere a cure in ospedale, o per i quali le cure assicurate dal Sistema Sanitario Nazionale non risultino soddisfacenti.

Lavorando sul territorio, l'Associazione si propone anche come supporto sanitario in tutti i territori colpiti da calamità naturali, con personale addestrato all'emergenza sanitaria e con propri mezzi e materiali a supporto della popolazione.

L'assistenza è volontaria e deve contribuire a risolvere i problemi medici, a lenire le sofferenze fisiche e spirituali e per permettere una vita dignitosa del paziente, fino all'ultimo istante.

Essa persegue il suo fine attraverso la preparazione, l'addestramento e l'organizzazione di volontari; mediante contatti con altre associazioni, con la Protezione civile, con società scientifiche nazionali e internazionali, coinvolgendo istituzioni sanitarie e sociali, sensibilizzando l'opinione pubblica con conferenze e pubblicazioni, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa, collaborando con istituzioni pubbliche e private o sollecitando le stesse a una maggiore attenzione al problema del paziente affetto dalle suddette patologie e ai risvolti sociali, psicologici e familiari.

L'associazione promuove studi e ricerche sulla fisiopatologia e sul trattamento del dolore e della malnutrizione, nonché sui sistemi informatici e telematici per monitorizzazione dei parametri vitali, con il fine di migliorare la qualità, l'organizzazione e la gestione continua del paziente.

L'associazione si propone di rendere disponibili alla comunità scientifica nazionale e internazionale i dati che deriveranno da studi ed indagini effettuati dai volontari e di utilizzarli per implementare la rete assistenziale e organizzativa dell'associazione.

L'oggetto sociale potrà essere perseguito altresì organizzando congressi, seminari, corsi per realizzare e migliorare l'assistenza del paziente sul territorio, evitando l'ospedalizzazione, creando una banca dati dei protocolli terapeutici e degli standards assistenziali, ospitando esperti stranieri e italiani per conferenze o inviando i propri volontari o studiosi italiani in centri nazionali ed esteri per aggiornamento. L'associazione partecipa, tramite i propri volontari, a congressi con relazioni e comunicazioni sulla propria attività.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi azione o intervento ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali la stipula di contratti aventi a oggetto beni mobili e immobili, ivi compresi la compravendita e le permuta di beni soggetti o no a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni; la richiesta di consulenze e di collaborazione di esperti.

L'Associazione si avvarrà di tutte le agevolazioni previste dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 (G.U. n. 196 del 22 agosto 1991) e delle successive modificazioni e quindi dell'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Associati

Art.3

Chi intende aderire all'Associazione dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione allegando, per le persone fisiche:

dichiarazione con la quale si impegnano a:

1. perseguire e propagandare le finalità dell'Associazione;
2. essere cittadini italiani di buona condotta morale e civile;
3. non avere interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Per le Enti e/o Associazioni:

1. estremi dell'Atto Costitutivo;
2. copia dello Statuto Sociale;
3. estratto della delibera di adesione sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente e/o Associazione e dichiarato conforme dallo stesso.

Chi intende essere ammesso come socio deve dichiarare inoltre di obbligarsi all'osservanza dello Statuto e di impegnarsi a sottoscrivere la quota annuale associativa.

Art. 4

L'ammissione a socio è deliberata a giudizio insindacabile dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Probiviri, che deve comunicarla all'Interessato. Entro 30 giorni dalla delibera il socio, pena l'esclusione, deve versare l'importo della quota sociale.

Art. 5

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

1. *soci fondatori* (coloro che hanno dato luogo all'iniziativa e che si fanno carico della iniziale gestione dell'associazione in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione);
2. *soci ordinari* (sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo aver fatto domanda di adesione condividendone e accettandone finalità e modi di attuazione e pagando la quota associativa annualmente);
3. *soci onorari* (persone fisiche e/o giuridiche che si sono particolarmente distinte nel campo sociale, assistenziale e medico). Il socio onorario viene riconosciuto tale mediante conferimento da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o del Collegio dei Probiviri o degli associati e decade solo per rinuncia o esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione stesso. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto al voto.

Decadenza, esclusione e rinuncia

Art.6

La qualifica di socio si perde:

1. per dimissioni: ciascun associato può rinunciare in qualsiasi momento alla posizione di socio presentando comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
2. per decadenza o esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su relazione del Consiglio dei Probiviri, a maggioranza di due terzi e con voto segreto. È escluso automaticamente colui che si renda indegno per condanne infamanti, vada contro gli interessi dell'associazione, non rispetti l'oggetto sociale o sia moroso per due anni consecutivi.

La perdita della qualifica di socio dovrà essere annotata dal Consiglio di Amministrazione sul libro dei soci.

Chi recede dall'associazione, per qualunque motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio, né diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Organi dell'associazione

Art.7

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Consiglio dei Probiviri;
4. il Consiglio dei Revisori dei Conti.

Assemblea dei Soci

Art.8

È costituita da tutti gli associati (soci fondatori, soci ordinari, soci onorari) in regola con gli adempimenti statuari.

L'assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, rappresenta tutti i soci e delibera validamente su tutti i punti all'ordine del giorno.

Art. 9

All'Assemblea Ordinaria dei soci compete:

1. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
2. l'esame del programma di attività per l'anno sociale successivo formulato dal Consiglio di Amministrazione;
3. elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelti dalla lista di candidati vagliata dai Proviratori e dal Presidente;
4. l'esame di altri eventuali argomenti che siano stati messi all'ordine del giorno a norma dell'articolo seguente.

Art. 10

Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria generale devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa. Le proposte saranno messe all'ordine del giorno se fatte proprie almeno da 1/5 dei soci o se il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

Art. 11

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli altri argomenti demandati dalla legge.

Art. 12

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal presidente mediante avviso affisso nella bacheca della sede un mese prima o, mediante lettera, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote. La seconda convocazione è qualunque sia il numero dei soci presenti e può essere tenuta trascorsa almeno una ora dalla prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno e deve convocarla almeno una volta l'anno per le deliberazioni di cui all'Art.10. Qualora almeno i 3/5 dei soci ne faccia richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno da trattare al Consiglio di Amministrazione, questo deve

convocare L'Assemblea entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che l'Assemblea abbia avuto luogo, il Consiglio di Amministrazione deve essere considerato dimissionario.

Nelle Assemblee ogni socio, ad eccezione dei soci onorari, ha diritto ad un solo voto, compresi i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione. Sono ammesse deleghe solo per l'elezione delle cariche sociali; esse possono essere in numero illimitato per ogni presente e devono essere preventivamente verificate e convalidate dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti.

Consiglio di Amministrazione

Art. 13

Il consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Esso resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un vice-Presidente ed un segretario tesoriere. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che lo presiede e possono essere invitati alle riunioni, a fini consultivi, anche altri soci che non siano membri del Consiglio di Amministrazione. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto o con qualsiasi altra forma, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza nei quali si può prescindere dal termine indicato. Le riunioni sono valide quando intervenga almeno la maggioranza assoluta dei membri in carica. Le votazioni sono di norma pubbliche; segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di questioni inerenti persone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri. Il Presidente ha diritto ad un solo voto. La parità di voto comporta la reiezione della proposta.

Art. 14

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Nel caso uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venisse a mancare per dimissione o altra causa, si procederà alla sua sostituzione mediante votazione da parte dell'Assemblea regolarmente convocata. Il membro così eletto dura in carica fino al completamento del mandato

dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Presidente ha rappresentanza legale dell'associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, firmandone i relativi verbali; ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti e di far eseguire le finalità dell'associazione. Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione di cui firma gli atti.

Il Presidente può sottoscrivere atti per conto dell'associazione, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire o estinguere conti bancari e conti correnti postali, sottoscrivere contratti, accordi e transazioni con terzi, convenzioni con Enti pubblici e privati.

In caso di impedimento o assenza del Presidente la sua carica viene temporaneamente coperta dal vice-Presidente.

Il segretario-tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Tiene aggiornata la contabilità sociale, controlla il rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli associati, si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza, della registrazione dei nuovi associati; dell'aggiornamento e della conservazione degli schedari e dei registri di tutta l'attività dell'associazione, degli archivi elettronici, direttamente o delegando ad associati o a personale assunto sotto la sua diretta supervisione.

Il segretario-tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti a ogni richiesta sia del Presidente che dei revisori dei conti. Le somme da lui incassate devono essere versate presso l'Istituto di Credito individuato dal Consiglio di Amministrazione e non potrà ritirare alcuna somma dal conto societario, senza la preventiva autorizzazione del Presidente o del Consiglio di Amministrazione. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti deve avvenire con assegni di conto corrente bancario o postale.

Il segretario-tesoriere è altresì autorizzato a tenere a sue mani un fondo fissato dal Consiglio di Amministrazione per pagamenti urgenti o piccole spese ordinarie.

Probiviri e Revisori dei conti

Art. 16

I Probiviri sono in numero di tre e debbono essere persone autorevoli di alta qualità morale. Il compito è quello di intervenire in controversie interne dell'associazione o in episodi che possono turbare la vita dell'associazione.

I Revisori dei conti sono in numero di tre effettivi e due supplenti e devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei libri contabili e dei bilanci.

Il Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente o dell'Assemblea, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Redistribuzioni e compensi

Art. 17

Nessuna carica sociale è retribuita.

Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dall'associato incaricato di svolgere un'attività in nome e per conto dell'associazione e può altresì assumere personale o consulenti per il conseguimento delle finalità dell'associazione. I beneficiari delle finalità dell'associazione non devono retribuire le prestazioni assistenziali.

Finanziamento dell'associazione

Art. 18

Le spese occorrenti per perseguire le finalità dell'associazione e il suo funzionamento sono coperte da:

1. quote annuali degli associati ordinari;
2. contributi privati;
3. entrate derivanti da lasciti testamentari e donazioni;
4. erogazioni di contributi deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti pubblici e privati;

5. introiti derivanti da convenzioni, consulenze, corsi di formazione e attività promozionali in genere;
6. attività commerciali e produttive marginali;
7. attività di ricerca finanziata da privati

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il fondo di costituzione è realizzato mediante le contribuzioni dei soci fondatori.

Scioglimento

Art. 19

La durata dell'associazione è fissata in novantanove anni. L'associazione può cessare anticipatamente l'attività per cause previste dal codice civile o per gravi motivi proposti dal Consigli di Amministrazione. In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale patrimonio residuo **(a esaurimento della liquidazione) sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile.